

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'emanazione del D.M. 26.10.2011, ha dato attuazione alla soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio e dei Mediatori presso le Camere di Commercio, disposta dal D. Lgs. 59/2010 che ha a sua volta recepito la Direttiva Servizi di fonte europea.

Per l'esercizio di queste attività, persone fisiche e società dovranno presentare, con procedura telematica di Comunicazione Unica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, riguardanti i requisiti richiesti.

Secondo la normativa introdotta coloro che sono già iscritti nel Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio saranno obbligati ad aggiornare la propria posizione presso il suddetto Registro entro il 12 maggio 2013, inviando allo stesso un'istanza di aggiornamento ARC, pena l'esclusione dall'esercizio dell'attività.

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc...).

Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, **le imprese attive ed iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 12 maggio 2012** (data dell'acquisizione di efficacia del decreto), dovranno compilare la **sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del MODELLO - ARC** per ciascuna sede o unità locale e inoltrarla per via telematica, **entro il 12 maggio 2013**, all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, **pena l'inibizione alla continuazione dell'attività** mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo, che **non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012**, dovranno compilare la **sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del MODELLO - ARC** e inoltrarla per via telematica **entro il 12 maggio 2013**.

Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato **decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA**.

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (**12 maggio 2012 - 12 maggio 2017**), requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Lo studio Saracino rende noto tale adempimento con largo anticipo al fine di non fare incorrere gli interessati in eventuali inibizioni dell'attività, invitandoli quanto prima a prendere contatto con lo stesso al fine di programmare i tempi ed i modi per la trasmissione della predetta comunicazione al registro delle imprese.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it